



UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

DELIBERAZIONE N. 44

in data 19-12-2019

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: SERVIZI TECNICO/AUSILIARI ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DA AFFIDARE ALLA GESTIONE DEL SETTORE "3° POLIZIA LOCALE - FORESTAZIONE" DA PARTE DEI COMUNI GIA' ADERENTI ALLA CONVENZIONE (EX ART.32 O ART.30 TUEL) PER IL CONFERIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE - APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 15:00, presso sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta Pubblica, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione, i componenti del Consiglio.

All'appello risultano:

Feliciotti Giampiero	P
Vita Alessio	P
Ansovini Simone	P
Micucci Massimiliano	A
Feliciotti Giuseppina	P
Mari Mirko	P
Zavaglini Giovanni	A
Paoloni Robertino	P
Pompei Matteo	P
Burocchi Stefano	A
Teodori Paolo	P
Anitori Giacomo	A
Broglia Vanda	P
Pinzi Silvia	P
Piergentili Luca	P
Luconi Silvia	A

Totale presenti 11

Totale assenti 5

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Assiste in qualità di Vice Segretario Silvia Taccari.

Il Sig. Feliciotti Giampiero nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa nomina degli scrutatori:

Vita Alessio

Pompei Matteo

Piergentili Luca

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante "Unione" (art.32 TUEL) o "Convenzione" (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati;
- l'art. 19, della Legge n.135/2012, individua le nuove 10 (dieci) "Funzioni Fondamentali" dei COMUNI, che sono considerate obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- I-bis) i servizi in materia statistica.

PRESO ATTO che, nonostante la data entro la quale adempiere all'obbligo di unificazione delle funzioni fondamentali, previsto dalla normativa sopra indicata, sia stata annualmente posticipata fino all'attuale scadenza del 31/12/2019 (che si ritiene possa essere ulteriormente prorogata), di fatto alcuni Comuni dell'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno comunque deciso di procedere all'unificazione ex art.32 del TUEL della funzione fondamentale di polizia locale, così come anche altri Comuni non appartenenti all'UMMA hanno deciso di gestire in forma associata ex art. 30 TUEL la medesima funzione;

PRECISATO, altresì, che il conferimento delle funzioni ex art.32 del TUEL o la gestione associata ex art.30 del TUEL, non riguarda in modo esclusivo solo le funzioni fondamentali disciplinate dalla legge sopra citata, ma rappresenta una facoltà gestionale delle attività, servizi e funzioni degli Enti Locali disciplinata dal TUEL, alla quale ricorrere secondo autonome ed insindacabili decisioni amministrative di ciascun Ente;

VALUTATO altresì, che in merito alla funzione fondamentale di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" l'Unione Montana dei Monti Azzurri, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

dell'Unione, mediante le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 42 del 08/11/2017 e n. 45 del 21/12/2017, ha costituito e disciplinato il proprio Settore di "Polizia Locale" (Attualmente Settore 3° "Polizia Locale – Ambiente e Forestazione") al quale i Comuni di Monte San Martino, Penna San Giovanni, Caldarola e Belforte del Chienti hanno già conferito la citata funzione fondamentale ex art.32 TUEL ed al quale hanno aderito in Convenzione ex art.30 TUEL (gestione associata) i Comuni di Smerillo (FM), Bolognola (MC) e Belmonte Piceno (FM);

RILEVATO che, su richiesta dei Comuni sopra elencati, sono state evidenziate alcune necessità di gestione di servizi ed attività, che, pur non rientrando nella definizione tecnico/giuridica di "funzione di polizia locale", sono "tradizionalmente" assegnate, quale competenza aggiuntiva, all'Ufficio della Polizia Locale e che, in virtù del trasferimento della citata funzione fondamentale, secondo autonoma scelta di ciascuna Amministrazione, risulta opportuno e/o congruo trasferire anch'esse all'UMMA al fine di soddisfare i criteri di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione oltre al perseguimento dell'interesse pubblico;

EVIDENZIATO che le attività, le funzioni ed i servizi che possono essere trasferiti/conferiti alla gestione unificata dell'UMMA, nell'ambito delle competenze gestionali del "Settore 3° - Polizia Locale – Ambiente e Forestazione" sono stati individuati come da seguente elenco:

- Servizio SCUOLABUS;
- Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
- Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
- Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
- Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
- Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
- Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
- Gestione e manutenzione delle STRADE;
- Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
- Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;
- Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
- Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.);
- Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
- Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
- Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
- Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
- Gestione delle AFFISSIONI;
- Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
- Attività attinenti la “Formazione Professionale” del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
- Attività di “educazione stradale, civica e sociale”;
- Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;
- Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
- Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
- Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
- Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;
- Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
- Gestione dei servizi Cimiteriali;
- Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni;

DATO ATTO che, gli Enti interessati dovranno conseguentemente procedere, secondo le rispettive competenze ed ordinamento, ai sensi dell'art.32 o dell'art.30 del TUEL, all'adozione di una apposita Convenzione “integrativa” della Convenzione già adottata per la funzione fondamentale di Polizia Locale, unitamente ad ogni altro residuale e/o conseguente aspetto organizzativo/gestionale/logistico di carattere amministrativo, generale e comune;

ACCERTATO che alcuni Comuni hanno già segnalato la propria necessità di conferire le ulteriori funzioni di cui all'oggetto all'Unione Montana e che il conferimento delle sopraelencate attività tecnico/ausiliarie ed amministrative è riservato solo agli Enti che aderiscono al servizio unificato di polizia locale dell'Unione;

VISTI:

- la Legge Regionale n.35/2013;
- lo Statuto dell'Unione montana;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del T.U.E.L. ed in particolare l'art.32 “Unioni di Comuni” RILEVATO che tutta la normativa generale e speciale in materia di P.L. in premessa richiamata consente la gestione associata mediante conferimento delle funzioni in materia di “Polizia Locale e Polizia Amministrativa” tramite l'Unione Montana;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, c.2, lett. c) e d), del T.U.E.L. e dell'art.8 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario e del responsabile del settore proponente, nonché di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

DELIBERA

- 1 - la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 - di approvare, a modifica ed integrazione degli atti deliberativi istitutivi e disciplinanti la funzione fondamentale di “*Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale*” dell’UMMA, l’istituzione di una area di attività denominata “**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**” affidata al Settore 3° “Polizia Locale – Ambiente e Forestazione”, alla quale gli Enti interessati, esclusivamente quelli che hanno aderito al servizio unificato di polizia locale dell’Unione, potranno trasferire e/o conferire, secondo le proprie autonome decisioni e proprie competenze ed ordinamento, ai sensi dell’art.32 o dell’art.30 del TUEL, le seguenti attività, funzioni e servizi:
 - Servizio SCUOLABUS;
 - Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
 - Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
 - Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
 - Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
 - Gestione e manutenzione dell’ARREDO STRADALE;
 - Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
 - Gestione e manutenzione delle STRADE;
 - Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
 - Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;
 - Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
 - Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.),
 - Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
 - Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
 - Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
 - Gestione della PUBBLICITA’ e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
 - Gestione delle AFFISSIONI;
 - Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);
 - Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
 - Attività attinenti la “Formazione Professionale” del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
 - Attività di “educazione stradale, civica e sociale”;
 - Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;
 - Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
 - Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
 - Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
 - Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;
 - Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
 - Gestione dei servizi Cimiteriali;
 - Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, ra Unione e Comuni;
- 3 - di approvare l'allegato Schema di Convenzione "**Allegato A**", per il trasferimento e conferimento delle attività, funzioni e servizi di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo, da parte dei Comuni Membri dell'UMMA, ai sensi dell'art.32 del TUEL, ai fini dell'esercizio unificato/associato della suddetta attività, funzioni e servizi in seno al Settore 3° "Polizia Locale – Ambiente e Forestazione" dell'Unione Montana, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4 - di approvare l'allegato Schema di Convenzione "**Allegato B**", per la gestione associata delle attività, funzioni e servizi di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo, da parte dei Comuni non appartenenti all'UMMA, ai sensi dell'art.30 del TUEL, ai fini dell'esercizio unificato/associato della suddetta attività, funzioni e servizi in seno al Settore 3° "Polizia Locale – Ambiente e Forestazione" dell'Unione Montana, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5 - di dare atto che la gestione unificata/associata delle predette attività, funzioni e servizi mediante il conferimento delle stesse all'Unione Montana, fa salva ogni prerogativa e competenza dei Sindaci dei rispettivi Comuni ai sensi degli artt.50 e 54 del T.U.E.L., e si intende accettata ed approvata dall'Unione Montana dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 6- di precisare che nell'ambito delle Convenzioni che saranno sottoscritte, i singoli Comuni provvederanno ad individuare in dettaglio quali attività, funzioni e servizi sono trasferite all'UMMA e che, ogni attività, funzione o servizio che saranno oggetto del conferimento alla gestione unificata dell'UMMA, sarà dettagliatamente specificato, sia sul piano funzionale, che per i rapporti economici, mediante successivo "**Disciplinare Attuativo del Servizio**", approvato dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del rispettivo Comune, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'UMMA e dal Sindaco;
- 7 - di autorizzare il Presidente dell'Unione Montana alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo della presente Deliberazione, secondo gli schemi "**Allegati A e B**", per la formale adesione dei singoli Comuni, dando atto che la decorrenza legale del trasferimento e conferimento delle funzioni ha valore legale, per ogni singolo Comune, dalla data della rispettiva sottoscrizione della Convenzione;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

8 - di dare atto che si procederà quanto prima all'adozione di ogni atto demandato dalla legge attinente ogni aspetto organizzativo e gestionale necessario per la corretta e funzionale gestione della funzione fondamentale in argomento, unitamente ad ogni altro residuale aspetto organizzativo di carattere amministrativo e generale.

Inoltre stante l'urgenza ai fini del rispetto delle scadenze imposte dalla legge,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CON voti favorevoli unanimi dei componenti presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^a comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Schema Convenzione Allegato A

**Convenzione ex art.32 TUELL per il trasferimento ed il conferimento alla gestione del Settore 3° "Polizia Locale - Forestazione" dell'U.M.M.A. delle funzioni attinenti i
SERVIZI TECNICO/AUSILIARI ed ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
da parte dei Comuni appartenenti all'U.M.M.A.,
già aderenti alla Convenzione ex art.32 per il conferimento e trasferimento della
funzione fondamentale di polizia locale**

L'anno duemila....., il giorno ..., del mese di (.../.../20...), in San Ginesio (MC), presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la presente Convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

l'UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI, in persona del PRESIDENTE dell'UNIONE pro-tempore, Dott. **Giampiero FELICIOTTI** (codice fiscale FLCGPR52S15I651U), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della Deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 44 del 19/12/2019, resa immediatamente eseguibile;

e

il **Comune di**, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. (codice fiscale), domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. ... del .../.../20..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante "Unione" (art.32 TUEL) o "Convenzione" (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati;

- l'art. 19, della Legge n.135/2012, individuava le nuove 10 (dieci) "Funzioni Fondamentali" dei COMUNI, che sono considerate obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - l-bis) i servizi in materia statistica.
- nonostante la data entro la quale adempiere all'obbligo di unificazione delle funzioni fondamentali, previsto dalla normativa sopra indicata, sia stata annualmente posticipata fino all'attuale scadenza del 31/12/2019 (*che si ritiene possa essere ulteriormente prorogata*), di fatto alcuni Comuni dell'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno comunque deciso di procedere all'unificazione ex art.32 del TUEL della funzione fondamentale di polizia locale, così come anche altri Comuni non appartenenti all'UMMA hanno deciso di gestire in forma associata ex art. 30 TUEL la medesima funzione;
- il conferimento delle funzioni ex art.32 del TUEL o la gestione associata ex art.30 del TUEL, non riguarda in modo esclusivo solo le funzioni fondamentali disciplinate dalla legge sopra citata, ma rappresenta una facoltà gestionale delle attività, servizi e funzioni degli Enti Locali disciplinata dal TUEL, alla quale ricorrere secondo autonome ed insindacabili decisioni amministrative di ciascun Ente;
- in merito alla funzione fondamentale di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" l'Unione Montana dei Monti Azzurri, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, mediante le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 42 del 08/11/2017 e n. 45 del 21/12/2017, ha costituito e disciplinato il proprio Settore di "Polizia Locale" (Attualmente Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione") al quale i Comuni di Monte San Martino, Penna San Giovanni, Calderola e Belforte del Chienti hanno già conferito la citata funzione fondamentale ex art.32 TUEL ed al quale hanno aderito in Convenzione ex art.30 TUEL (gestione associata) i Comuni di Smerillo (FM), Bolognola (MC) e Belmonte Piceno (FM);
- su richiesta dei Comuni sopra elencati, sono state evidenziate alcune necessità di gestione di servizi ed attività, che, pur non rientrando nella definizione tecnico/giuridica di "funzione di polizia locale", sono "tradizionalmente" assegnate, quale competenza aggiuntiva, all'Ufficio della Polizia Locale e che, in virtù del trasferimento della citata funzione fondamentale, secondo autonoma scelta di ciascuna Amministrazione, risulta opportuno e/o congruo trasferire anch'esse all'UMMA al fine di soddisfare i criteri di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione oltre al perseguimento dell'interesse pubblico;
- le attività, le funzioni ed i servizi che possono essere trasferiti/conferiti alla gestione unificata dell'UMMA, nell'ambito delle competenze gestionali del "Settore 3° - Polizia Locale – Forestazione" sono stati individuati come da seguente elenco:
- Servizio SCUOLABUS;
 - Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
 - Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
 - Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
 - Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
 - Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
 - Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
 - Gestione e manutenzione delle STRADE;
 - Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
 - Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
 - Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.);
 - Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
 - Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
 - Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
 - Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
 - Gestione delle AFFISSIONI;
 - Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);
 - Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
 - Attività attinenti la "Formazione Professionale" del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
 - Attività di "educazione stradale, civica e sociale";
 - Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
 - Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;
 - Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
 - Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
 - Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
 - Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;
 - Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
 - Gestione dei servizi Cimiteriali;
 - Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni;
- gli Enti interessati dovranno conseguentemente procedere, secondo le rispettive competenze ed ordinamento, ai sensi dell'art.32 o dell'art.30 del TUEL, all'adozione di una apposita Convenzione "integrativa" della Convenzione già adottata per la funzione fondamentale di Polizia Locale, unitamente ad ogni altro residuale e/o conseguente aspetto organizzativo/gestionale/logistico di carattere amministrativo, generale e comune;
- alcuni Comuni hanno già segnalato la propria necessità di conferire le ulteriori funzioni di cui all'oggetto all'Unione Montana e che il conferimento delle sopraelencate attività tecnico/ausiliarie ed amministrative è riservato solo agli Enti che aderiscono al servizio unificato di polizia locale dell'Unione;

DATO ATTO che:

- il conferimento delle funzioni, attività e servizi di cui alla presente Convenzione viene effettuato ai sensi dell'art.32 del TUELL, oltre che dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, da ciascun Comune dell'Unione mediante la sottoscrizione della presente Convenzione e successiva approvazione di specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**", approvati dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del Comune interessato, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'UMMA e dal Sindaco del Comune medesimo, mediante i quali il Comune interessato si spoglia di ogni propria competenza in merito alle funzioni, attività e/o servizi indicati nel rispettivo Discipinare Attuativo;
- la competenza gestionale di cui alla presente Convenzione è individuata in seno al Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione" dell'Unione Montana, ed affidata al relativo Responsabile di Settore;
- il Consiglio Comunale del Comune di, con proprio atto Deliberativo n. ... del .../.../20..., ha approvato il testo della presente Convenzione, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
- il Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, sulla base della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 44 del 19/12/2019, è formalmente autorizzato alla sottoscrizione della stessa, con conseguente effetto di valore legale della Convenzione;
- con la firma della presente Convenzione, il Comune di, è consapevole che va ad aggiungersi agli Enti che già hanno conferito tali attività, funzioni e servizi, accettando la struttura organizzativa e le decisioni gestionali già assunte;
- la Conferenza dei Sindaci del Servizio unificato di Polizia Locale, nella seduta del 19/12/2019, ha espresso parere favorevole all'adozione della presente Convenzione ed all'ammissione alla medesima, sia dei Comuni appartenenti all'Unione ex art.32 del TUEL, sia di quelli aderenti in

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Convenzione di Associazione ex art.30 del TUEL;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.44 del 19/12/2019, di cui il presente schema di Convenzione ne costituisce l'**Allegato A**, ed ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

VISTO l'art.32 del T.U.EE.LL.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

1. La presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del TUEELL, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Unione e della Deliberazione del Consiglio Comunale in premessa richiamate, statuisce e disciplina il conferimento ed il trasferimento dal medesimo Comune all'Unione Montana dei Monti Azzurri, di ogni attività, funzione e/o servizio elencati nel successivo art. 3 della presente Convenzione, allo scopo di assicurare la gestione associata/unificata di tali attività in conformità alle ragioni indicate in premessa, che è assunta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La Convenzione è regolata dall'art.32 del TUEL e dalle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di unificazione/associazione di servizi tra i Comuni.

3. Per la presente Convenzione è stabilita la medesima durata prevista nell'atto costitutivo dell'Unione Montana, ovvero per la durata eventualmente stabilita dalla legge, fatta salva la facoltà di recesso di ogni singolo Ente, sia dall'Unione, che dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. La gestione unificata/associata di cui alla presente Convenzione è finalizzata a garantire il miglioramento delle attività gestionali, il miglioramento delle attività di presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l'esercizio di tali attività, anche attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale, a beneficio dei Comuni aderenti e della popolazione amministrata.

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi oggetto del conferimento/trasferimento

1. Con la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del TUEL e delle normative disciplinanti l'ordinamento degli Enti Locali in atti richiamate, si statuisce che possono essere oggetto di conferimento e trasferimento all'Unione Montana dei Monti Azzurri, le funzioni, le attività ed i servizi, in breve denominati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", indicati nel seguente elenco:

- Servizio SCUOLABUS;
- Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
- Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
- Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
- Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
- Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
- Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
- Gestione e manutenzione delle STRADE;
- Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
- Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;
- Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
- Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.);
- Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
- Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
- Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
- Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
- Gestione delle AFFISSIONI;
- Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);
- Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
- Attività attinenti la "Formazione Professionale" del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
- Attività di "educazione stradale, civica e sociale";
- Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
 - Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
 - Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
 - Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;
 - Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
 - Gestione dei servizi Cimiteriali;
 - Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni.
2. L'efficacia del conferimento/trasferimento dei sopra elencati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", si realizza mediante l'adozione di successivi e specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**" di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione,

Art. 4 - Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale per la specifica gestione associata delle funzioni e attività di cui alla presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la Convenzione, ovvero che hanno già conferito o trasferito funzioni nelle materie indicate al precedente art.3, ovvero che ne effettueranno il conferimento o trasferimento in futuro.
2. L'ambito territoriale generale delle predette funzioni e attività, coincide in ogni caso con l'ambito territoriale dell'Unione Montana come definito dallo Statuto, ampliato con il territorio dei Comuni aderenti con Convenzione in Associazione ai sensi dell'art.30 del TUEL, limitatamente al periodo di vigenza delle relative Convenzioni.
3. La Sede centrale del Servizio è individuata presso la Sede del Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Tale Sede potrà essere trasferita in altro luogo ritenuto funzionalmente ottimale, con provvedimento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e ratificato dalla Giunta dell'Unione Montana.
4. Possono essere organizzate ulteriori Sedi tecnico-operative, dislocate in punti strategici del territorio dell'Unione Montana, in relazione alle esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. La "*Conferenza dei Sindaci*" deputata alla gestione del servizio unificato/associato di Polizia Locale dell'Unione è, altresì, competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione, oltre che per la verifica ed il controllo sull'espletamento dei servizi, nonché per l'approvazione di ogni Accordo tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio.

Art. 6 – Disciplinare Attuativo del Servizio

1. La gestione delle attività, delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sarà specificamente e dettagliatamente disciplinata, per ogni singolo argomento (funzione, attività o servizio), mediante l'adozione di successivo "**Disciplinare Attuativo del Servizio**", approvato dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del Comune interessato, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'UMMA e dal Sindaco medesimo.
2. Nell'ambito del "Disciplinare Attuativo" saranno regolamentati i vari aspetti organizzativo/gestionali attinenti la funzione, l'attività o il servizio conferito/trasferito, ivi compresi l'utilizzo degli eventuali mezzi e attrezzature operativi già in dotazione al Comune, oltre ad ogni aspetto economico.
3. La struttura unificata/associata per la gestione delle funzioni di cui alla presente Convenzione assume la denominazione di "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**" dell'Unione Montana dei Monti Azzurri".

Art. 7 – Sistema Direzionale

1. Il Sistema Direzionale per la gestione della presente Convenzione è lo stesso previsto per la gestione della Polizia Locale dell'Unione, e viene articolato come segue:
 - a) Consiglio e Giunta dell'Unione: secondo le rispettive competenze, svolgono la funzione di indirizzo e di controllo, adottando gli atti necessari al funzionamento della presente Convenzione.
 - b) Conferenza dei Sindaci: definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata dei servizi e ne verifica l'attuazione, definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione amministrativa dei servizi.
 - c) Presidente dell'Unione: impartisce le direttive al Responsabile del Settore 3°, Comandante del Corpo di P.L. dell'Unione, ed ha ogni funzione di controllo, compreso il potere ispettivo. Il Presidente può delegare le proprie funzioni, anche in forma parziale, ad un Sindaco componente la Conferenza dei Sindaci.

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- d) Responsabile del Settore 3° - Comandante del Servizio/Corpo di P.L.: è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnato e ne risponde direttamente al Presidente dell'Unione o suo delegato.
- e) Servizi di "Distretto": presso i Distretti eventualmente istituiti per la gestione della Polizia Locale, posso essere altresì organizzati dei "Centri di Coordinamento di Distretto" delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di "Autorità Locale". Parimenti resta di competenza di ciascun Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal Presidente dell'Unione.

Art. 8 – Dotazione organica

- 1. L'Unione esercita le funzioni trasferite dotandosi della struttura organizzativa iniziale prevista dal progetto, che potrà essere successivamente modificata fino ad ottimizzazione della stessa in conformità dei parametri previsti dalla legge e delle effettive risorse economiche disponibili.
- 2. Nella fase iniziale o di ingresso, oltre al personale già dipendente dall'Unione in possesso delle qualifiche necessarie, i Comuni aderenti alla presente Convenzione provvedono anche a trasferire il proprio personale all'Unione ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in alternativa, cedono la propria capacità assunzionale.
- 3. La dotazione organica del Settore 3°, relativamente ai servizi di cui alla presente Convenzione, sarà annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'UMMA, nell'ambito del fabbisogno triennale del personale approvato ai sensi di legge dall'Unione; eventuali variazioni relative a personale comandato saranno definite in accordo con i Comuni interessati.
- 4. I Comuni possono ulteriori proprie capacità assunzionali, anche residuali o frazionate, all'U.M.M.A.

Art. 9 – Organizzazione e gestione

- 1. I provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono predisposti ed assunti dalla Unione Montana dei Monti Azzurri.
- 2. I Comuni aderenti alla presente Convenzione si impegnano a trasferire all'Unione montana, il personale destinato alle attività, alle funzioni ed ai servizi e le risorse economiche corrispondenti anche attinenti il trattamento accessorio.
- 3. In attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al articolo 5 della presente Convenzione. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi, nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
- 4. I beni mobili e le attrezzature tecniche di proprietà dei Comuni aderenti alla presente Convenzione, già destinati ai rispettivi servizi comunali oggetto della presente Convenzione, sono assegnati in comodato gratuito all'Unione, che ne curerà la gestione. In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, i beni concessi in comodato gratuito dal medesimo Comune saranno riconsegnati. I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trovano applicazione le norme statutarie.

Art. 10 – Oneri finanziari

- 1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti e dettagliatamente indicati nei singoli "Disciplinari Attuativi dei Servizi" di cui all'art.6 della presente Convenzione.
- 2. Tutte le spese (stipendi, contributi ed ogni emolumento dovuto al personale, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico-operative, manutenzioni, organizzazione e formazione del personale, ecc.) necessarie al funzionamento dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, sono sostenute dall'Unione montana con fondi trasferiti dai Comuni aderenti.

Art. 11 - Modalità di riscossione di entrate collegate alla gestione dei servizi

- 1. Tutte le entrate comunque collegate alla gestione dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, possono essere introitate direttamente dall'Unione, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione stabiliti dalle normative vigenti, secondo le specifiche disposizioni e gli specifici accordi eventualmente stabiliti nell'ambito dei "Disciplinari Attuativi di cui all'art.6 della presente

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Convenzione.

2. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, ovvero anche da privati, saranno introitati dall'Unione e messe a disposizione del servizio unificato.

3. La Conferenza dei Sindaci decide sul Bilancio Preventivo e Consuntivo della complessiva gestione definita dalla presente Convenzione.

Art. 12 – Adesione degli Enti, recesso, scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente Convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana interessati oltre a quelli indicati al successivo art.13 della presente Convenzione, purché abbiano in precedenza aderito alla funzione unificata di Polizia Locale.

2. Sull'adesione di cui al precedente punto, si esprime la Conferenza dei Sindaci, in forma vincolante, al solo fine di disciplinare ogni aspetto amministrativo e di natura economica necessario per formalizzare l'adesione.

3. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, approveranno con apposita Deliberazione nei rispettivi Consigli, la presente Convenzione assumendone tutti gli obblighi, ivi compresi quelli determinati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. E' possibile recedere dalla presente Convenzione, decorsi i primi due anni, mediante comunicazione formale da effettuarsi al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso. Il recesso dei singoli Enti non pregiudica l'istituzione e l'esercizio delle funzioni svolte a titolo generale in capo all'Unione Montana nell'ambito del complessivo ambito territoriale della stessa, fintanto che almeno un Comune mantiene conferite, trasferite o associate le specifiche funzioni con l'Unione Montana stessa.

5. Il Comune che recede rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente Convenzione.

6. Nel caso di recesso o di revoca del conferimento delle funzioni, ovvero di scioglimento dell'Unione, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità individuate dal Consiglio dell'Unione, e riacquista il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della Convenzione. I Comuni si impegnano, inoltre, ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni dell'Unione per il personale assunto direttamente dall'Unione. I beni eventualmente conferiti dai singoli Comuni, rientrano nella disponibilità dei medesimi Comuni, mentre i beni acquistati dall'Unione restano nella disponibilità dell'Unione medesima.

Art. 13 – Ammissione di Enti non appartenenti all'Unione

1. Ai sensi dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ex art.30 TUEL, finalizzate alla gestione in forma associata dei servizi di cui alla presente Convenzione anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Art. 14 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Copia della presente Convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, al Prefetto ed alla Regione Marche per le rispettive competenze.

2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci o di Consiglio dell'Unione, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia allo Statuto dell'Unione Montana, alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

3. Ai sensi dello Statuto, l'U.M.M.A. subentra ai Comuni nei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente Convenzione.

4. La presente Convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Unione, dallo Statuto e dalla Legge.

5. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

6. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Unione Montana dei Monti Azzurri - il Presidente Giampiero FELICIOTTI

Per il Comune di - il Sindaco

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Schema Convenzione Allegato B

Convenzione ex art.30 TUELL per il trasferimento ed il conferimento alla gestione del Settore 3° "Polizia Locale - Forestazione" dell'U.M.M.A. delle funzioni attinenti i SERVIZI TECNICO/AUSILIARI ed ATTIVITA' AMMINISTRATIVE da parte dei Comuni non appartenenti all'U.M.M.A. già aderenti alla Convenzione ex art.30 TUELL per il conferimento e trasferimento della funzione fondamentale di polizia locale

L'anno duemila....., il giorno ..., del mese di (.../.../20...), in San Ginesio (MC), presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

tra

l'**UNIONE MONTANA dei MONTI AZZURRI**, in persona del PRESIDENTE dell'UNIONE pro-tempore, Dott. **Giampiero FELICIOTTI** (codice fiscale FLCGPR52S15I651U), domiciliato per la carica presso la Sede dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 44 del 19/12/2019, resa immediatamente eseguibile;

e

il **Comune di**, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. (codice fiscale), domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene nella presente convenzione in forza della Deliberazione Consiliare n. ... del .../.../20..., resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 14, commi 25-31 quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i. imponeva ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti alle Comunità Montane, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali mediante "Unione" (art.32 TUEL) o "Convenzione" (art.30 TUEL) delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, incidendo sull'assetto funzionale e organizzativo degli Enti interessati;

- l'art. 19, della Legge n.135/2012, individuava le nuove 10 (dieci) "Funzioni Fondamentali" dei COMUNI, che sono considerate obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, sostituendo il testo del comma 27, dell'art.14, della Legge n.122/2010, come di seguito riportato:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

- nonostante la data entro la quale adempiere all'obbligo di unificazione delle funzioni fondamentali, previsto dalla normativa sopra indicata, sia stata annualmente posticipata fino all'attuale scadenza del 31/12/2019 (*che si ritiene possa essere ulteriormente prorogata*), di fatto alcuni Comuni dell'Unione Montana dei Monti Azzurri hanno comunque deciso di procedere all'unificazione ex art.32 del TUEL della funzione fondamentale di polizia locale, così come anche altri Comuni non appartenenti

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

all'U.M.M.A. hanno deciso di gestire in forma associata ex art. 30 TUEL la medesima funzione;

- il conferimento delle funzioni ex art.32 del TUEL o la gestione associata ex art.30 del TUEL, non riguarda in modo esclusivo solo le funzioni fondamentali disciplinate dalla legge sopra citata, ma rappresenta una facoltà gestionale delle attività, servizi e funzioni degli Enti Locali disciplinata dal TUEL, alla quale ricorrere secondo autonome ed insindacabili decisioni amministrative di ciascun Ente;

- in merito alla funzione fondamentale di "Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale" l'Unione Montana dei Monti Azzurri, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, mediante le Deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 42 del 08/11/2017 e n. 45 del 21/12/2017, ha costituito e disciplinato il proprio Settore di "Polizia Locale" (Attualmente Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione") al quale i Comuni di Monte San Martino, Penna San Giovanni, Caldarola e Belforte del Chienti hanno già conferito la citata funzione fondamentale ex art.32 TUEL ed al quale hanno aderito in Convenzione ex art.30 TUEL (gestione associata) i Comuni di Smerillo (FM), Bolognola (MC) e Belmonte Piceno (FM);

- su richiesta dei Comuni sopra elencati, sono state evidenziate alcune necessità di gestione di servizi ed attività, che, pur non rientrando nella definizione tecnico/giuridica di "funzione di polizia locale", sono "tradizionalmente" assegnate, quale competenza aggiuntiva, all'Ufficio della Polizia Locale e che, in virtù del trasferimento della citata funzione fondamentale, secondo autonoma scelta di ciascuna Amministrazione, risulta opportuno e/o congruo trasferire anch'esse all'U.M.M.A. al fine di soddisfare i criteri di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione oltre al perseguimento dell'interesse pubblico;

- le attività, le funzioni ed i servizi che possono essere trasferiti/conferiti alla gestione unificata dell'U.M.M.A., nell'ambito delle competenze gestionali del "Settore 3° - Polizia Locale – Forestazione" sono stati individuati come da seguente elenco:

- Servizio SCUOLABUS;
- Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
- Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
- Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
- Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
- Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
- Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
- Gestione e manutenzione delle STRADE;
- Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
- Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;
- Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
- Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.),
- Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
- Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
- Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
- Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
- Gestione delle AFFISSIONI;
- Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);
- Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
- Attività attinenti la "Formazione Professionale" del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
- Attività di "educazione stradale, civica e sociale";
- Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;
- Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
- Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
- Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
- Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

- Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
 - Gestione dei servizi Cimiteriali;
 - Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni;
- gli Enti interessati dovranno conseguentemente procedere, secondo le rispettive competenze ed ordinamento, ai sensi dell'art.32 o dell'art.30 del TUEL, all'adozione di una apposita Convenzione "integrativa" della Convenzione già adottata per la funzione fondamentale di Polizia Locale, unitamente ad ogni altro residuale e/o conseguente aspetto organizzativo/gestionale/logistico di carattere amministrativo, generale e comune;
- alcuni Comuni hanno già segnalato la propria necessità di conferire le ulteriori funzioni di cui all'oggetto all'Unione Montana e che il conferimento delle sopraelencate attività tecnico/ausiliarie ed amministrative è riservato solo agli Enti che aderiscono al servizio unificato di polizia locale dell'Unione;

DATO ATTO che:

- il conferimento delle funzioni, attività e servizi di cui alla presente Convenzione viene effettuato ai sensi dell'art.30 del TUEELL, oltre che dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, dai Comuni non appartenenti all'Unione mediante la sottoscrizione della presente Convenzione e successiva approvazione di specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**", approvati dalla Giunta dell'Unione e dalla Giunta Municipale del Comune interessato, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell'U.M.M.A. e dal Sindaco del Comune medesimo, mediante i quali il Comune interessato si spoglia di ogni propria competenza in merito alle funzioni, attività e/o servizi indicati nel rispettivo Disciplinare Attuativo;
- la competenza gestionale di cui alla presente Convenzione è individuata in seno al Settore 3° "Polizia Locale – Forestazione" dell'Unione Montana, ed affidata al relativo Responsabile di Settore;
- il Consiglio Comunale del Comune di, con proprio atto Deliberativo n. ... del .../.../20..., ha approvato il testo della presente Convenzione, autorizzando il Sindaco alla firma della stessa;
- il Presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, sulla base della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 44 del 19/12/2019, è formalmente autorizzato alla sottoscrizione della stessa, con conseguente effetto di valore legale della convenzione;
- con la firma della presente Convenzione, il Comune di, è consapevole che va ad aggiungersi agli Enti che già hanno conferito tali attività, funzioni e servizi, accettando la struttura organizzativa e le decisioni gestionali già assunte;
- la Conferenza dei Sindaci del Servizio unificato di Polizia Locale, nella seduta del 19/12/2019, ha espresso parere favorevole all'adozione della presente Convenzione ed all'ammissione alla medesima, sia dei Comuni appartenenti all'Unione ex art.32 del TUEL, sia di quelli aderenti in Convenzione di Associazione ex art.30 del TUEL;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n.44 del 19/12/2019, di cui il presente schema di convenzione ne costituisce l'**Allegato B**, ed ogni disposizione normativa in essa indicata e/o richiamata, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

VISTO l'art.30 del T.U.EE.LL.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e durata

1. La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEELL, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio dell'Unione e della Deliberazione del Consiglio Comunale in premessa richiamate, statuisce e disciplina il conferimento ed il trasferimento dal medesimo Comune all'Unione Montana dei Monti Azzurri, di ogni attività, funzione e/o servizio elencati nel successivo art. 3 della presente Convenzione, allo scopo di assicurare la gestione associata/unificata di tali attività in conformità alle ragioni indicate in premessa, che è assunta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La Convenzione è regolata dall'art.30 del TUEL e dalle altre leggi in vigore o che venissero successivamente emanate in materia di unificazione/associazione di servizi tra i Comuni.

3. Per la presente Convenzione è stabilita la medesima durata prevista per la Convenzione in precedenza adottata in merito alla gestione unificata/associata della funzione fondamentale di Polizia Locale, ovvero per la durata eventualmente stabilita dalla legge, fatta salva la facoltà di recesso di ogni singolo Ente, sia dall'Unione, che dalle singole funzioni conferite, ai sensi di legge.

Art. 2 – Finalità e scopi

1. La gestione unificata/associata di cui alla presente Convenzione è finalizzata a garantire il miglioramento delle attività gestionali, il miglioramento delle attività di presidio del territorio ed una presenza più coordinata per l'esercizio di tali attività, anche attraverso l'impiego ottimale e la piena

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

valorizzazione del personale, a beneficio dei Comuni aderenti e della popolazione amministrata.

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi oggetto del conferimento/trasferimento

2. Con la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del TUEL e delle normative disciplinanti l'ordinamento degli Enti Locali in atti richiamate, si statuisce che possono essere oggetto di conferimento e trasferimento all'Unione Montana dei Monti Azzurri, le funzioni, le attività ed i servizi, in breve denominati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", indicati nel seguente elenco:

- Servizio SCUOLABUS;
- Servizio MESSI NOTIFICATORI (con nomina personale);
- Servizio accertamenti ed informazioni per UFFICIO ANAGRAFE e altri Uffici Pubblici, compresa autentica delle firme;
- Servizio per servizio sgombero NEVE e GHIACCIO, anche in Emergenza;
- Gestione e manutenzione del VERDE STRADALE (ed eventuali servizi a richiesta di privati);
- Gestione e manutenzione dell'ARREDO STRADALE;
- Gestione e manutenzione della SEGNALETICA STRADALE;
- Gestione e manutenzione delle STRADE;
- Servizi tecnici e di pronto intervento per le EMERGENZE STRADALI e connesso servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali o di altra natura;
- Gestione del Commercio su AREE PUBBLICHE, FIERE e MERCATI;
- Gestione attività connesse al Commercio su AREE PRIVATE;
- Gestione attività per RILASCIO AUTORIZZAZIONI varie normative (permessi invalidi, autorizzazioni residenti e altre C.d.S., ecc.);
- Attività di prevenzione e contrasto per gli INCENDI BOSCHIVI;
- Gestione delle OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO e della SEDE STRADALE (artt.20 e 25 CdS);
- Gestione degli ACCESSI e PASSI CARRABILI;
- Gestione della PUBBLICITA' e degli IMPIANTI PUBBLICITARI (territorio comunale e lungo le strade);
- Gestione delle AFFISSIONI;
- Gestione dei CANTIERI STRADALI (Ente e privati);
- Gestione degli impianti di VIDEOSORVEGLIANZA (mediante centrale operativa unificata della polizia locale);
- Attività attinenti la "Formazione Professionale" del personale Amministrativo, Tecnico o Ausiliario;
- Attività di "educazione stradale, civica e sociale";
- Attività inerenti la protezione ambientale ed i bisogni emergenti sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- Servizi di controllo del territorio e di controllo sociale dei fenomeni rilevanti per la sicurezza dei cittadini, svolti con personale AUSILIARIO in cooperazione con la Polizia Locale;
- Organizzazione e coordinamento delle attività di Protezione Civile;
- Attività di esternalizzazione della gestione dei verbali relativi all'accertamento delle violazioni e servizi per la notifica;
- Servizi intercomunali per la sicurezza delle manifestazioni di ogni genere e di scorta tecnica;
- Gestione delle attività dell'Ufficio di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, quando assegnate al Sindaco;
- Gestione delle attività di Controllo Volo delle Elisuperfici (ove presenti);
- Gestione dei servizi Cimiteriali;
- Altre attività o funzioni non indicate ai punti precedenti, definite con rispettivi atti di Giunta, tra Unione e Comuni.

2. L'efficacia del conferimento/trasferimento dei sopra elencati "**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**", si realizza mediante l'adozione di successivi e specifici "**Disciplinari Attuativi dei Servizi**" di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione,

Art. 4 - Ambito territoriale e Sede

1. L'ambito territoriale per la specifica gestione associata delle funzioni e attività di cui alla presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori la convenzione, ovvero che hanno già conferito o trasferito funzioni nelle materie indicate al precedente art.3, ovvero che ne effettueranno il conferimento o trasferimento in futuro.

2. L'ambito territoriale generale delle predette funzioni e attività, coincide in ogni caso con l'ambito territoriale dell'Unione Montana come definito dallo Statuto, ampliato con il territorio dei Comuni aderenti con Convenzione in Associazione ai sensi dell'art.30 del TUEL, limitatamente al periodo di vigenza delle relative Convenzioni.

3. La Sede centrale del Servizio è individuata presso la Sede del Settore 3° "Polizia Locale –

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Forestazione” dell’Unione Montana dei Monti Azzurri. Tale Sede potrà essere trasferita in altro luogo ritenuto funzionalmente ottimale, con provvedimento approvato dalla Conferenza dei Sindaci e ratificato dalla Giunta dell’Unione Montana.

4. Possono essere organizzate ulteriori Sedi tecnico-operative, dislocate in punti strategici del territorio dell’Unione Montana, in relazione alle esigenze del servizio e delle risorse strumentali ed economiche disponibili.

Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

1. La “*Conferenza dei Sindaci*” deputata alla gestione del servizio unificato/associato di Polizia Locale dell’Unione è, altresì, competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione, oltre che per la verifica ed il controllo sull’espletamento del servizio, nonché per l’approvazione di ogni Accordo tra Sindaci necessario al funzionamento del servizio.

Art. 6 – Disciplinare Attuativo del Servizio

1. La gestione delle attività, delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sarà specificamente e dettagliatamente disciplinata, per ogni singolo argomento (funzione, attività o servizio), mediante l’adozione di successivo “**Disciplinare Attuativo del Servizio**”, approvato dalla Giunta dell’Unione e dalla Giunta Municipale del Comune interessato, previo esame e condivisione della Conferenza dei Sindaci, e sottoscritto dal Presidente dell’U.M.M.A. e dal Sindaco medesimo.

2. Nell’ambito del “Disciplinari Attuativo” saranno regolamentati i vari aspetti organizzativo/gestionali attinenti la funzione, l’attività o il servizio conferito/trasferito, ivi compresi l’utilizzo degli eventuali mezzi e attrezzature operativi già in dotazione al Comune, oltre ad ogni aspetto economico.

3. La struttura unificata/associata per la gestione delle funzioni di cui alla presente Convenzione assume la denominazione di “**Servizi tecnici, ausiliari e amministrativi**” dell’Unione Montana dei Monti Azzurri”.

Art. 7 – Sistema Direzionale

1. Il Sistema Direzionale per la gestione della presente Convenzione è lo stesso previsto per la gestione della Polizia Locale dell’Unione, di cui l’U.M.M.A. riveste la qualità di Ente Capofila ex art.30 TUEL, e viene articolato come segue:

- a) Consiglio e Giunta dell’Unione: secondo le rispettive competenze, svolgono la funzione di indirizzo e di controllo, adottando gli atti necessari al funzionamento della presente Convenzione.
- b) Conferenza dei Sindaci: definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata dei servizi e ne verifica l’attuazione, definisce inoltre gli indirizzi generali per la gestione amministrativa dei servizi.
- c) Presidente dell’Unione: impartisce le direttive al Responsabile del Settore 3°, Comandante del Corpo di P.L. dell’Unione, ed ha ogni funzione di controllo, compreso il potere ispettivo. Il Presidente può delegare le proprie funzioni, anche in forma parziale, ad un Sindaco componente la Conferenza dei Sindaci.
- d) Responsabile del Settore 3° - Comandante del Servizio/Corpo di P.L.: è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale assegnato e ne risponde direttamente al Presidente dell’Unione o suo delegato.
- e) Servizi di “Distretto”: presso i Distretti eventualmente istituiti per la gestione della Polizia Locale, possono essere altresì organizzati dei “Centri di Coordinamento di Distretto” delle attività previste dalla presente Convenzione.

2. Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di “Autorità Locale”. Parimenti resta di competenza di ciascun Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal Presidente dell’Unione.

Art. 8 – Dotazione organica

1. L’Unione esercita le funzioni trasferite dotandosi della struttura organizzativa iniziale prevista dal progetto, che potrà essere successivamente modificata fino ad ottimizzazione della stessa in conformità dei parametri previsti dalla legge e delle effettive risorse economiche disponibili.

2. Nella fase iniziale o di ingresso, oltre al personale già dipendente dall’Unione in possesso delle qualifiche necessarie, i Comuni aderenti alla presente Convenzione ex art.30 TUEL provvedono a mettere a disposizione dell’Ente Capofila il proprio personale già destinato alle funzioni, ai servizi ed alle attività oggetto di conferimento/trasferimento, ovvero provvedono anche a trasferire il proprio personale all’Unione ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in alternativa, cedono la propria capacità assunzionale.

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

3. La dotazione organica del Settore 3°, relativamente ai servizi di cui alla presente Convenzione, sarà annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'U.M.M.A., nell'ambito del fabbisogno triennale del personale approvato ai sensi di legge dall'Unione; eventuali variazioni relative a personale comandato saranno definite in accordo con i Comuni interessati.

4. I Comuni possono ulteriori proprie capacità assunzionali, anche residuali o frazionate, all'U.M.M.A.

Art. 9 – Organizzazione e gestione

1. I provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione sono predisposti ed assunti dalla Unione Montana dei Monti Azzurri, la quale assume il ruolo di ENTE CAPOFILA del servizio associato ex art. 30 TUEELL, ed opera con pieni poteri in nome e per conto degli Enti deleganti, avvalendosi delle proprie strutture e dei propri uffici, in merito a tutte le funzioni, i servizi e le attività conferite/trasferite.

2. I Comuni aderenti alla presente Convenzione provvedono a mettere a disposizione dell'Ente Capofila il proprio personale già destinato alle funzioni, ai servizi ed alle attività oggetto di conferimento/trasferimento, ovvero si impegnano a trasferire all'Unione montana tale personale, oltre alle risorse economiche corrispondenti anche attinenti il trattamento accessorio.

3. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al articolo 5 della presente convenzione. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi, nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).

4. I beni mobili e le attrezzature tecniche di proprietà dei Comuni aderenti alla presente convenzione, già destinati ai rispettivi servizi comunali oggetto della presente Convenzione, sono assegnati in comodato gratuito all'Unione, che ne curerà la gestione. In caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, i beni concessi in comodato gratuito dal medesimo Comune saranno riconsegnati. I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali di proprietà dell'Unione. In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trovano applicazione le norme statutarie.

Art. 10 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla presente Convenzione, ovvero sulla base di Accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti e dettagliatamente indicati nei singoli "Disciplinari Attuativi dei Servizi" di cui all'art.6 della presente Convenzione.

2. Tutte le spese (stipendi, contributi ed ogni emolumento dovuto al personale, vestiario, automezzi, carburante, apparecchiature tecnico-operative, manutenzioni, organizzazione e formazione del personale, ecc.) necessarie al funzionamento dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, sono sostenute dall'Unione montana con fondi trasferiti dai Comuni aderenti.

Art. 11 - Modalità di riscossione di entrate collegate alla gestione dei servizi

1. Tutte le entrate comunque collegate alla gestione dei servizi, delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione, possono essere introitate direttamente dall'Unione, nel rispetto di eventuali vincoli di destinazione stabiliti dalle normative vigenti, secondo le specifiche disposizioni e gli specifici accordi eventualmente stabiliti nell'ambito dei "Disciplinari Attuativi di cui all'art.6 della presente Convenzione.

2. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, ovvero anche da privati, saranno introitati dall'Unione e messe a disposizione del servizio unificato.

3. La Conferenza dei Sindaci decide sul Bilancio Preventivo e Consuntivo della complessiva gestione definita dalla presente Convenzione.

Art. 12 – Adesione degli Enti, recesso, scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni aderenti all'Unione Montana interessati, ovvero a tutti gli altri Comuni non appartenenti all'Unione di cui al successivo art.13 che ne facciano richiesta, purché abbiano in precedenza aderito alla funzione unificata di Polizia Locale.

2. Sull'adesione di cui al precedente punto, si esprime la Conferenza dei Sindaci, in forma vincolante, al solo fine di disciplinare ogni aspetto amministrativo e di natura economica necessario per formalizzare l'adesione.

3. I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, approveranno con apposita Deliberazione nei rispettivi Consigli, la presente Convenzione assumendone tutti gli obblighi, ivi compresi quelli determinati dalla Conferenza dei Sindaci.

4. E' possibile recedere dalla presente convenzione, decorsi i primi due anni, mediante

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

comunicazione formale da effettuarsi al Presidente dell'Unione Montana, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso. Il recesso dei singoli Enti non pregiudica l'istituzione e l'esercizio delle funzioni svolte a titolo generale in capo all'Unione Montana nell'ambito del complessivo ambito territoriale della stessa, fintanto che almeno un Comune mantiene conferite, trasferite o associate le specifiche funzioni con l'Unione Montana stessa.

5. Il Comune che recede rimane obbligato pro quota per gli impegni economici assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte di carattere pluriennale in relazione alla presente convenzione.

6. Nel caso di recesso o di revoca del conferimento delle funzioni, ovvero di scioglimento dell'Unione, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza con le modalità individuate dal Consiglio dell'Unione, e riacquista il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula della convenzione. I Comuni si impegnano, inoltre, ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni dell'Unione per il personale assunto direttamente dall'Unione. I beni eventualmente conferiti dai singoli Comuni, rientrano nella disponibilità dei medesimi Comuni, mentre i beni acquistati dall'Unione restano nella disponibilità dell'Unione medesima.

Art. 13 – Ammissione di Enti non appartenenti all'Unione

1. Ai sensi dello Statuto, L'Unione può stipulare convenzioni, ex art.30 TUEL, finalizzate alla gestione in forma associata dei servizi di cui alla presente Convenzione anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.

Art. 14 – Disposizioni finali e di rinvio

1. Copia della presente convenzione è trasmessa, successivamente alla stipula, al Prefetto ed alla Regione Marche per le rispettive competenze.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese da assumere in sede di Conferenza dei Sindaci o di Consiglio dell'Unione, in relazione alle specifiche competenze, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché si rinvia allo Statuto dell'Unione Montana, alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

3. Ai sensi dello Statuto, l'U.M.M.A. subentra ai Comuni nei rapporti giuridici in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni ed ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

4. La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, secondo le modalità definite dal Consiglio dell'Unione, dallo Statuto e dalla Legge.

5. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.

6. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Unione Montana dei Monti Azzurri - il Presidente Giampiero FELICIOTTI

Per il Comune di - il Sindaco

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Delibera di Consiglio n. 44 del 19-12-2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE (ART. 49 COMMA 1 DLGS N. 267/2000)

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Il Responsabile del Settore
F.to Pettinari Paolo

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile**

Il Responsabile del Settore
F.to Di Ruscio Erika

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI

Via Piave, 12 62026 San Ginesio (MC)

Delibera di Consiglio n. 44 del 19-12-2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giampiero Feliciotti

IL VICE SEGRETARIO
F.to Silvia Taccari

■ Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 30-12-2019

F.to IL VICESEGRETARIO
Taccari Silvia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line per 15 giorni, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

F.to IL VICESEGRETARIO
Taccari Silvia

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti

Addì,

IL VICESEGRETARIO

Silvia Taccari